

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MONTEBONELLO.

Art. 1 (Oggetto e durata)

Costituisce oggetto delle presenti norme l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di Montebonello ubicato in Via Montebonello nonché di tutte le attrezzature in dotazione allo stesso e nel dettaglio costituito da:
n° 1 campo di gioco polivalente mq. 640;
n° 1 fabbricato adibito a spogliatoio e relative attrezzature per la durata di anni tre a decorrere indicativamente dal 25.08.2022 (fino al 24.07.2025).
Il contratto potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di anni tre, previo assenso da parte dell'affidatario, mediante adozione di apposito provvedimento amministrativo da parte del competente organo dell'Amministrazione Comunale.

Art.2 (Corrispettivo di gestione)

L'importo del rimborso spese a favore del gestore per gli oneri relativi ad utenze relative alla gestione dell'impianto sportivo è fissato in € 1.500,00/annui lordi.

Art.3 (Consegna degli impianti)

L'impianto, comprensivo di tutte le attrezzature, viene consegnato all'affidatario nello stato in cui si trova di cui verrà redatto apposito verbale. Il funzionamento delle apparecchiature elettriche, idrauliche e meccaniche dovrà essere assicurato nel rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza. Impianti e relative attrezzature potranno essere utilizzati esclusivamente in conformità alla loro destinazione ed annualmente dovrà essere redatta dall'affidatario e verificata dal competente servizio comunale apposita relazione attestante l'eventuale dismissione di beni a causa dell'uso. L'affidatario è costituito custode del bene. Alla risoluzione del rapporto il bene stesso, complessivamente inteso come immobile e dotazione di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un corretto uso da parte degli utenti.

Art. 4 (Finalità e obiettivi della gestione dell'impianto)

Il Comune di Pavullo nel Frignano, nel proporre l'affidamento della gestione della struttura, si pone per la stessa i seguenti obiettivi:

- a) garantire agli appassionati di questo sport la possibilità di fruire dell'impianto sportivo nel miglior modo possibile, tenuto conto che è l'unico impianto disponibile nell'intero territorio provinciale;
- b) di diffondere la pratica di questo sport anche nei confronti dei più giovani, in quanto è uno sport che favorisce il contatto con la natura, è praticabile da tutti e comunque fa parte della cultura sportiva e ricreativa del nostro territorio.

Il gestore dovrà provvedere :

- all'apertura e alla chiusura degli impianti esclusivamente secondo la programmazione di utilizzo predisposta dal gestore ed approvata dall'Amministrazione Comunale per quanto riguarda lo svolgimento di tutte le attività agonistiche e/o non agonistiche debitamente autorizzati;
- altri eventuali utilizzi potranno di volta in volta essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento presso l'impianto dell'attività sportiva in generale ed in modo particolare per le iniziative promosse concordemente dall'Amministrazione Comunale, dalle Società Sportive e dalle scuole.

In particolare l'affidatario dovrà provvedere a:

- controllo dell'afflusso e deflusso dell'utenza,
- controllo circa il corretto uso della pista e delle strutture;
- controllare il regolare e corretto funzionamento delle strutture, delle attrezzature e degli impianti;
- a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento presso l'impianto dell'attività sportiva in generale ed in modo particolare per le iniziative promosse concordemente dall'Amministrazione comunale e dalle Società sportive.
- a garantire il libero accesso da parte di chiunque alla pista, senza richiesta di pagamenti di quota associativa e dietro pagamento della sola quota oraria fissata con apposito provvedimento dall'Amministrazione Comunale;
- utilizzo della pista a prezzi comunque inferiori a quelli praticati alla generalità degli utenti, per le seguenti categorie: corsi agli anziani, associazioni dei portatori di handicap, corsi per i giovani, corsi per la promozione dello sci di fondo per le scuole del Comune di Pavullo che intendono fruire dell'impianto durante gli orari curricolari - a prestare il primo soccorso in caso di incidenti e sollecitare l'intervento degli organi preposti;

Stante la particolare superficie e peculiarità dell'impianto stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per attività compatibili con tali caratteristiche e che non ne compromettano l'integrità, funzionalità e durata.

L'Associazione si impegna a rispettare e a fare rispettare gli orari di utilizzo dell'impianto sportivo secondo la programmazione approvata, nonché le norme e i regolamenti in vigore o di futura emanazione da parte del Comune in materia di impianti sportivi.

Spetta al Comune stabilire l'utilizzo dell'impianto da parte delle scuole o delle attività di promozione, formazione, preparazione agonistica nell'ambito di un proprio piano di assegnazioni.

Spetta altresì al Comune stabilire l'autorizzazione per manifestazioni anche a carattere extra-sportivo.

L'Associazione Sportiva si impegna inoltre ad annotare le attività che si svolgono nell'impianto, attraverso la registrazione delle presenze giornaliere, da trasmettersi annualmente all'U.O. Sport Turismo e Tempo Libero.

L'Associazione Sportiva si impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale il rendiconto economico dell'anno precedente contenente i dati dell'attività, come in precedenza meglio indicato, e i dati relativi ai costi sostenuti (manutenzione ordinaria, costi del personale, oneri per forniture elettriche, idriche, ecc.) ed agli introiti registrati (tariffe incassate, sponsorizzazioni, ecc.), entro il **31 dicembre** al periodo di riferimento.

Tale rendicontazione costituirà elemento vincolante ai fini della liquidazione del corrispettivo di gestione annuo.

Art. 5

(Soste annuali e interruzioni)

Eventuali soste annuali e/o interruzioni occasionali di attività dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6

(Manutenzione e vigilanza)

Sono a carico del gestore che dovrà provvedervi a propria cura e spese:

- a) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria;
- b) la pulizia di tutti gli spazi;
- c) la manutenzione ordinaria di tutte le aree verdi di pertinenza dell'impianto, compresa decespugliazione;
- d) il servizio di vigilanza finalizzato ad impedire l'accesso agli impianti di persone non autorizzate;

Rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione straordinaria, ad eccezione di quelli imputabili ad un uso non consentito ed alla cattiva gestione e manutenzione ordinaria degli impianti e strutture.

Art. 7

(Obblighi particolari a carico del gestore)

Interventi di manutenzione straordinaria non spettanti al gestore e da quest'ultimo effettuati senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale non saranno a nessun titolo indennizzabili e a tal fine il gestore dovrà sottoscrivere apposita clausola di accettazione di tale condizione rinunciando contestualmente alle eventuali azioni previste dall'art. 2041 del C.C.

Art.8

(Oneri per utenze, ecc.)

L'utenza per la fornitura di energia elettrica dell'impianto di illuminazione esterno è a carico del gestore.

Sono a carico del gestore le spese relative a:

- tassa sulla pubblicità;
- ogni altra spesa, imposta, tassa assimilabile a quelle citate.

Violazioni e inadempienze accertate dell'impegno sopra citato potrà comportare la risoluzione della convenzione.

Art. 9

(Rimborso spese per utenze e modalità di pagamento)

Il corrispettivo per la gestione fissato in € 1.500,00 (IVA compresa se dovuta) dovrà essere effettuato a favore dell'affidatario da parte dell'Amministrazione Comunale in un'unica rata posticipata entro il 30 gennaio di ciascun anno. dietro presentazione di regolare fattura e/o ricevuta, e della comunicazione contenente le presenze registrate presso l'impianto, il rendiconto di economico dell'anno precedente riportante i dati dell'attività, i relativi costi sostenuti (manutenzione ordinaria, costi del personale, oneri per forniture elettriche, idriche, ecc.) e gli introiti registrati (tariffe incassate, sponsorizzazioni, ecc.). Si precisa che tale rendicontazione costituirà elemento vincolante ai fini della liquidazione del corrispettivo di gestione annuo.

Per l'anno 2022 si provvederà alla liquidazione della somma di € 1500,00 entro il 31 gennaio 2023.

Art. 10

(Tariffe per l'utilizzo impianti e introiti derivanti dallo svolgimento delle manifestazioni sportive)

Le tariffe da praticarsi per l'uso dell'impianto sportivo saranno determinate dall'Amministrazione Comunale, sentito il gestore. Tali tariffe resteranno di competenza del gestore e saranno rimosse a cura e spese dello stesso.

Il gestore dovrà rilasciare apposita ricevuta agli utilizzatori degli impianti attestante il pagamento della tariffa citata e tenere la documentazione relativa a tutti gli introiti effettuati a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Gli introiti derivanti dall'eventuale svolgimento di manifestazioni sportive o di altra natura (biglietti di ingresso) spetteranno agli enti o alle società sportive organizzatrici, alle quali faranno carico tutti gli oneri fiscali tributari, ecc. derivanti da tali proventi.

Art. 11

(Punto ristoro)

L'Amministrazione Comunale potrà, dietro richiesta dell'Associazione e nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, edilizie e commerciali, rilasciare l'autorizzazione per la realizzazione e la gestione, a cura e spese dell'affidatario, di una struttura prefabbricata da

adibire a "punto ristoro" ad uso esclusivo degli utenti dell'impianto sportivo nell'area appositamente riservata all'interno dell'impianto sportivo stesso, ed evidenziata nelle planimetrie allegate al presente capitolato sino alla scadenza contrattuale.

Per l'attività del punto ristoro l'affidatario dovrà acquisire a propria cura e spese tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia, ed in particolare per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria prodotti di gastronomia, ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n° 14 del 26 Luglio 2003 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" che stabilisce all'art. 4 comma 5 lett. "a" l'esenzione per la realizzazione di un esercizio di somministrazione di bevande ed alimenti all'interno di impianto sportivo ed è esercitata all'interno di strutture di servizio ed in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata.

I prezzi di listino e i periodi di apertura del "punto ristoro", fatte salve le disposizioni di legge, dovranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale.

Alla scadenza contrattuale, la struttura prefabbricata diverrà di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Tutte le spese di qualunque natura, relative e conseguenti alla realizzazione e gestione del "punto ristoro" sono a carico dell'affidatario con esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità.

L'affidatario dovrà acquisire a propria cura e spese tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia e dovrà rispettare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste per gli ambienti e/o locali aperti al pubblico.

Tutte le spese di qualunque natura, relative e conseguenti alla realizzazione e gestione del "punto ristoro" sono a carico dell'affidatario con esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità.

Art. 12 (Pubblicità)

L'affidatario ha il diritto esclusivo di installare cartellonistica pubblicitaria all'interno dell'impianto per il periodo di validità del presente affidamento, i cui contenuti dovranno essere preventivamente visionati dai funzionari dell'U.O. Sport Turismo e Tempo Libero.

L'affidatario ha più precisamente la facoltà di esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie, effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell'impianto. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, escludendo inoltre qualsiasi forma di propaganda a favori di partiti e movimenti politici e fatto salvo quanto disposto dalla legge 10/12/93 n. 515. Gli introiti derivanti dalla pubblicità saranno introitati e trattenuti direttamente dall'affidatario, al quale faranno capo conseguentemente i relativi oneri previsti dalla legislazione italiana (Imposta Comunale sulla pubblicità, ecc.).

Nessuna responsabilità farà carico al Comune di Pavullo per eventuali manomissioni del materiale ad opera degli utenti o comunque di terzi.

In caso di realizzazione di contratti con ditte specializzate in tal senso, questi non dovranno avere una durata superiore a quella della concessione.

Art. 13 (Responsabilità)

Il concessionario risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi nell'esecuzione dell'appalto e nell'espletamento dei servizi che ne formano oggetto, come descritti nel presente capitolato d'oneri, riconducibili a fatto od omissione del concessionario stesso o di suo personale dipendente ovvero di operatori o addetti che a qualsiasi titolo prestano la loro opera per conto del medesimo - tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni responsabilità e da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti dello stesso ovvero di suoi Amministratori o Dipendenti.

A copertura dei danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) o che possano derivare ai prestatori di lavoro, durante e in relazione all'esecuzione dell'appalto e allo svolgimento delle attività e dei servizi che ne formano parte, il concessionario si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto già esistente - e mantenere valida ed efficace, per tutta la durata della concessione - una polizza di assicurazione della **Responsabilità civile verso terzi(RCT) e prestatori d'opera (RCO)**, la quale deve:

prevedere massimali di garanzia per sinistro non inferiori a:

euro **2.000.000,00** complessivamente per il sinistro, con i limiti rispettivamente di euro **1.500.000,00** per persona - *terzo o prestatore di lavoro* - che abbia subito danni per morte o lesioni corporali

euro **1.000.000,00** per danni a cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto della concessione, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti;

ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati del concessionario nonché la responsabilità del concessionario per fatto di qualsiasi persona che presti, a qualsiasi titolo, la propria opera nell'espletamento dell'attività e nella gestione dei servizi oggetto di concessione;

comprendere la copertura per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato; L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'Amministrazione comunale e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della concessione e suoi eventuali rinnovi e/o proroghe;

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il concessionario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza e a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione; Costituirà onere a carico del Concessionario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera il concessionario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Art. 14

(Cauzione)

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nella presente convenzione, il gestore dovrà costituire, prima della stipula della presente convenzione una cauzione di € 1.000,00, in uno dei modi previsti dalla legge.

Art. 15

(Trasformazione o fusione della Società affidataria della gestione)

Il gestore si obbliga a dare preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di eventuali trasformazioni o fusioni, fornendo la necessaria documentazione. Al Comune nei casi previsti al comma precedente è attribuita la facoltà di recedere senza alcun corrispettivo dalla presente convenzione o di dare il proprio assenso, per la sostituzione della nuova società derivante dalla trasformazione o fusione, nei rapporti derivanti dalla convenzione.

Art.16

(Risoluzione della convenzione)

Il Comune di Pavullo nel Frignano si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare unilateralmente risolto il contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse o qualora l'affidatario si renda inadempiente agli obblighi assunti ed anche in caso di inefficienza gestionale.

Tale facoltà dovrà essere preceduta da un preavviso scritto, con la motivazione della revoca, da notificarsi dal Comune di Pavullo nel Frignano. Nel caso di risoluzione, il Comune avrà diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti. La risoluzione del contratto è comunicata dall'Amministrazione all'aggiudicatario mediante lettera raccomandata e comporta con tutte le conseguenze di legge e di convenzione, ivi compresa la possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione dell'affidatario, dovendo comunque quest'ultimo concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo soggetto affidatario.

Art.17

(Recesso unilaterale dell'appaltatore)

Qualora l'affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il Comune avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

Art. 18

(Subappalto – Divieto di cessione)

Il contratto non potrà essere ceduto e il servizio non potrà essere subappaltato, nemmeno parzialmente, senza il preventivo consenso scritto del Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In ogni caso si fa espresso richiamo alla normativa di cui all'art. 18 L. 55/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Art.19

(Poteri ispettivi)

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare, a suo insindacabile giudizio, tutti i poteri ispettivi e di controllo sulla gestione dell'impianto ritenuti necessari per garantire un corretto utilizzo dello stesso.

Art.20

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione si intendono richiamate le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art.21

(Controversie)

Eventuali controversie circa i rapporti tra le parti derivanti dalla presente gestione saranno definite da un collegio arbitrale composto da un esperto nominato dall'Amministrazione Comunale, da un esperto nominato dal gestore, da un terzo designato di comune accordo tra le parti contraenti o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Modena.

Art. 22

(Spese)

Tutte le spese inerenti il presente atto sono per intero a carico del gestore.

Art. 23

(Domicilio dell'appaltatore)

L'appaltatore elegge domicilio legale presso la sede del Comune di Pavullo nel Frignano.

Art. 24

(Trattamento dei dati personali)

L'associazione affidataria sarà direttamente responsabile, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del trattamento dei dati personali degli utenti di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell'espletamento del servizio. L'utilizzo dei dati in parola dovrà avvenire esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale di Pavullo nel Frignano. Il Responsabile avrà l'obbligo di osservare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in

materia di riservatezza dei dati personali, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- provvedere al trattamento ed alla custodia dei dati in modo lecito, corretto e sicuro evitandone la diffusione;
- conservare i dati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alla durata ed agli scopi per i quali essi sono stati trattati per il servizio di cui trattasi; - garantire, mediante idonee e preventive misure di sicurezza l'eliminazione dei rischi di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta anche nel caso gli stessi siano trattati mediante l'utilizzo di strumenti informativi.

Art. 25
INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE ALL'AFFIDATARIO SUI RISCHI
PRESENTI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI MONTEBONELLO (art. 26
D.Lgs. 81/2008)

La presente informativa viene redatta ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 che obbliga il committente, nel caso di affidamento di lavori, servizi o forniture a terzi in luoghi di cui ha disponibilità giuridica, a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare.

COMMITTENTE: *COMUNE DI PAVULLO n/F*

SEDE OGGETTO AFFIDAMENTO: *impianto sportivo di Montebonello - Montebonello di PAVULLO n/F*

Definizione degli immobili in cui si dovranno svolgere i servizi oggetto dell'affidamento:

Gli immobili oggetto della gestione si trovano a Montebonello e comprendono:

- Un campo sportivo polivalente in erba sintetica ad uso giovanile e dilettantistico, di 640 mq;
- Un fabbricato costituito solo dal piano terra, ad uso spogliatoi e deposito a servizio del campo sportivo, nel quale si trova anche la caldaia per il riscaldamento; la superficie coperta dell'immobile è di mq. 108,00.

Definizione dei rischi indotti dall'utilizzo degli immobili in cui si dovranno eseguire i servizi oggetto dell'affidamento e misure preventive e protettive adottate:

Presso l'impianto sportivo di Montebonello si svolgeranno prevalentemente le attività del gestore. Solo occasionalmente possono recarsi presso l'impianto sportivo ditte appaltatrici o lavoratori autonomi di cui si avvale il Committente per alcuni servizi (es. controllo attrezzature antincendio, verifiche impianto elettrico) o operai comunali. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, poiché per queste attività si prevede una durata inferiore a 5 uomini – giorno e che non comportino i rischi indicati nello stesso comma 3 bis (incendio elevato, ambienti confinati, agenti biologici, cancerogeni, mutageni, amianto, atmosfere esplosive e rischi particolari relativi all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008) non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI (documento unico di valutazione rischi da interferenza). Nel caso i lavori o i servizi svolti dovessero comportare l'obbligo del DUVRI il committente provvederà ad informare preliminarmente il gestore ed a predisporre il documento in oggetto.

Quando gli interventi programmati possono comportare rischi infortunistici per gli utilizzatori dell'impianto sportivo, i dipendenti comunali o la ditta terza effettueranno gli interventi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico. Nel caso di attività assimilabile a cantiere edile occorrerà ottemperare al titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Se si rilevano costi per la sicurezza da interferenza, verranno verificati e quantificati di volta in volta a seconda dell'attività e dei lavori svolti.

Complessivamente per il personale dell'affidataria e per gli utenti dell'impianto sportivo si possono ravvisare i seguenti rischi relativi al luogo di svolgimento dell'attività:

1. Rischi infortunistici;
2. Rischio incendio;
3. Rischio elettrocuzione;
4. Microclima.

Vengono elencate di seguito le misure di prevenzione e protezione già adottate e da prevedere per limitare i rischi evidenziati durante il sopralluogo effettuato l'01.07.2022:

1) Rischi infortunistici:

Per quanto riguarda la fruizione del campo sportivo si evidenzia un certo rischio infortunistico per scivolamento e caduta a causa della pavimentazione in erba sintetica che si presenta scivolosa. Il muro che delimita il campo polivalente si è danneggiato nel tempo ed ha già subito in parte interventi di sistemazione che devono essere completati.

Entrambe le porte da calcio del campo polivalente risultano idonee, correttamente fissate a terra e non presentano rischi significativi per gli utenti; si richiede, comunque, al gestore di monitorarne nel tempo lo stato manutentivo ed il corretto fissaggio per prevenire eventuali infortuni, segnalando al Comune i problemi rilevati nel corso della gestione.

I pavimenti in ceramica dei locali del fabbricato degli spogliatoi e le pavimentazioni esterne limitrofe all'edificio si presentano in buon stato manutentivo e non comportano significativi rischi infortunistici. Occorre provvedere ad eliminare con tempestività la presenza di eventuali liquidi a terra per evitare il rischio di scivolamento, in particolare negli spogliatoi. Si segnala che negli spogliatoi dovranno essere collocati esclusivamente specchi costituiti da vetri di sicurezza e dovranno essere eliminati gli specchi non conformi.

Tutte le altre eventuali cause di eventi infortunistici dovranno essere immediatamente rimosse.

2) Rischio incendio:

Fra le principali cause di rischio incendio si annoverano gli impianti, in particolare l'impianto di riscaldamento a gas e l'impianto elettrico.

L'impianto termico a servizio degli spogliatoi è alimentato da una caldaia posta sul retro del fabbricato; l'intero impianto di trasporto, utilizzo del gas e di riscaldamento è corredato da dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta Comar S.r.l. in data 30.04.2001.

L'impianto elettrico dell'edificio risulta sufficientemente adeguato ed è corredato di dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta Altaluce di Baroni Maurizio & C. S.n.c. in data 21.05.2001.

La conformità nel tempo degli impianti elettrici viene verificata periodicamente a carico del Comune che si avvale di tecnico specializzato; in seguito ad eventuali anomalie riscontrate, l'Ente provvede all'adeguamento degli stessi.

Altre misure preventive del rischio incendio consistono nell'esecuzione di regolari controlli e manutenzioni ordinarie agli impianti termici, di competenza del gestore.

E' richiesta a quest'ultimo la rilevazione e segnalazione immediata di eventuali anomalie di funzionamento degli impianti al fine di intervenire tempestivamente, valutando la competenza dell'intervento.

3) Rischio elettrocuzione:

la prevenzione del rischio è assicurata dalla conformità degli impianti elettrici e dagli adeguamenti effettuati nel tempo, rilevati sia dai controlli periodici effettuati dal Comune sia dal costante controllo visivo dell'impianto che deve essere assicurato dal gestore.

4) Microclima:

Il riscaldamento dei locali ad uso spogliatoi avviene tramite impianto termico che garantisce idoneo microclima nei mesi più freddi.

Emergenza ed evacuazione, metodologie di allarme, identificazione degli approntamenti antincendio presenti:

Le misure protettive dal rischio incendio consistono nella presenza di un congruo numero di estintori, distribuiti nei locali di attività che vengono sottoposti a regolare controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria tramite il Comune di Pavullo che si avvale di ditta specializzata. Sono presenti presso il fabbricato degli spogliatoi n. 2 estintori a polvere da 6 kg del tipo 34 A 233 BC, uno all'interno del deposito ed uno presso la centrale termica. Gli estintori sono evidenziati da idonea segnaletica. Non sono presenti altri impianti antincendio.

La segnalazione in caso di emergenza dovrà avvenire avvisando direttamente le persone del pericolo ed indirizzandole verso le vie di esodo e le uscite di emergenza dai locali, in corrispondenza delle quali è presente l'illuminazione di emergenza. Le vie di esodo devono essere mantenute sempre libere da materiali ingombranti.

L'attività svolta all'interno dell'immobile non è soggetta a controllo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011.

Identificazione degli approntamenti per il primo soccorso:

Deve essere a disposizione presso i locali una cassetta di primo soccorso contenente le dotazioni di pronto soccorso da utilizzare nei casi di emergenza, come previsto dal D.M. 388/2003 (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Sarà compito del personale dell'affidataria verificare nel tempo il contenuto della cassetta di primo soccorso, verificando la completezza e la conformità delle date di scadenza delle dotazioni presenti.

L'associazione sportiva che gestirà l'impianto sportivo di Montebonello avrà a disposizione il defibrillatore (DAE) fissato all'esterno presso l'immobile degli spogliatoi che attualmente viene sottoposto a manutenzione da parte della Croce Rossa Italiana. Dovrà anche essere garantita la presenza di persone formate all'uso del DAE durante l'attività sportiva.

Comportamento degli addetti dell'affidataria in caso di emergenza:

Per stabilire il comportamento da adottare nei casi di emergenza si rimanda allo specifico piano di emergenza dell'affidataria che dovrà prevedere la presenza sul luogo di lavoro di addetti antincendio e primo soccorso in numero idoneo e formati secondo le normative vigenti. Non essendo previsto presso l'impianto sportivo l'apparecchio telefonico fisso le persone presenti dovranno avere a disposizione almeno un telefono cellulare.

L'indicazione generale è che l'addetto antincendio, in caso di principio di incendio, intervenga direttamente per lo spegnimento immediato con i mezzi a disposizione (estintori); se, invece, l'evento non è più controllabile, è necessario avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco digitando il 115 (o il numero unico di emergenza 112) con il cellulare a disposizione. Il coordinatore dell'emergenza stabilirà la necessità di evacuare i locali.

Analogamente, in caso di emergenza pronto soccorso, se si tratta di infortunio od evento di lieve entità risolvibile con i mezzi a disposizione (cassetta di primo soccorso) l'addetto al primo soccorso interverrà direttamente per riportare la situazione alla normalità; se l'entità dell'evento è più importante sarà necessario rivolgersi al Pronto Soccorso digitando il 118 (o il numero unico di emergenza 112).

Tipologia di chiamata di emergenza:

Mi chiamo e mi trovo a Montebonello presso l'impianto sportivo dove è in atto un'emergenza di tipo che coinvolge persone/locali/aree Sto intervenendo con e la situazione è sufficientemente sotto controllo/di entità presumibilmente grave.

La procedura di emergenza indicata sarà integrata da quella che la stessa affidataria fornirà ai propri addetti per gestire in modo corretto i casi di emergenza incendio e primo soccorso (es. avvertire uno o più referenti responsabili).